Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 marzo 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 57-bis riservato alla Comunità europea

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 57 DEL 7 MARZO 1985:

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1984, n. **60.**

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

(717)

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 57 DEL 7 MARZO 1985:

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a cinquantadue posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno per la lingua francese.

Concorso, per esami, a settantatre posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno per la lingua inglese.

Concorso, per esami, a cinquantasette posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno per la lingua tedesca.

Concorso, per esami, a quattordici posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno per la lingua spagnola.

Concorso, per esami, a quattordici posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno per la lingua slovena.

Concorso, per esami, a nove posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno per la lingua russa.

Concorso, per esami, a cinque posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno per la lingua araba classica o letteraria.

(Da 1137 a 1143)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1984, n. **1090.**

Modificazioni allo statuto del Registro aeronautico italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 793, con cui è stato istituito il Registro aeronautico italiano;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1876, con il quale è stato approvato lo statuto del Registro aeronautico italiano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 285, che approva il nuovo statuto del Registro aeronautico italiano e sostituisce quello sopra richiamato;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Viste le deliberazioni numeri 13/77, 15/77 e 9/79, adottate dal consiglio di amministrazione del Registro aeronautico italiano, concernenti modifiche statutarie in armonia con la citata legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 7 novembre 1984;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Sono apportate le seguenti modifiche ed aggiunte allo statuto del Registro aeronautico italiano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 285:

1) nell'art. 2 e seguenti le parole « Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile » sono sostituite con le parole « Ministero dei trasporti »;

2) nell'art. 6 e seguenti le parole « Ministro per i trasporti e l'aviazione civile » sono sostituite con le parole « Ministro dei trasporti »;

3) nell'art. 7 e seguenti le parole « direttore centrale » sono sostituite con le parole « direttore generale »;

4) nell'art. 5 il titolo « Organi centrali » è sostituito con il titolo « Organi dell'istituto » e il testo dell'articolo è così modificato:

« Sono organi dell'istituto: *a*) il presidente; *b*) il consiglio di amministrazione; *c*) il comitato direttivo; *d*) il comitato tecnico; *e*) il collegio dei revisori dei conti »;

5) nell'art. 6 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Egli ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo; vigila sull'andamento tecnico ed amministrativo dell'ente; conferisce i mandati agli appartenenti al ruolo professionale; rilascia i certificati di idoneità tecnica delle imprese e del personale nonché i certificati di cui al secondo comma del precedente art. 2; convalida i certificati e le attestazioni provenienti da altre autorità nazionali od estere. Il presidente può delegare l'esercizio delle proprie funzioni, per singoli atti o categorie di atti, ad un membro del consiglio di amministrazione o al direttore generale e, limitatamente al rilascio dei certificati di cui al comma precedente, ad appartenenti al ruolo professionale. Il presidente, nel caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal consigliere di amministrazione da lui preventivamente designato »;

6) nell'art. 7, primo comma, paragrafo 4, le parole « un consigliere di Stato, designato dal presidente del Consiglio di Stato » sono sostituite con le parole « un avvocato dello Stato, di qualifica non inferiore a vice avvocato generale »;

7) nell'art. 8, primo comma, paragrafo 3, sono soppresse le parole « e delle agenzie di cui al successivo art. 15 »; dopo il paragrafo 5 è aggiunto il seguente paragrafo: « 6) la nomina dei dirigenti ed il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore nell'ambito della dirigenza »;

8) nell'art. 10, al fine del paragrafo 1 sono aggiunte le parole « salvo il disposto dell'art. 8, primo comma, paragrafo 6 »;

9) nell'art. 14 il titolo « Direzione centrale » è sostituito con il titolo « Direzione generale »; il primo comma è soppresso; il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Il direttore generale dirige e coordina tutti i servizi in conformità del regolamento di cui all'art. 20 ed esegue le decisioni degli organi deliberanti. Egli, con l'autorizzazione del presidente, può delegare le proprie funzioni per singoli atti o categorie di atti ad uno o più funzionari dipendenti »;

10) nell'art. 15 il titolo « Organi locali » è sostituito con il titolo « Direzioni territoriali »; il testo dell'articolo è sostituito come segue:

« Le direzioni territoriali provvedono alle attività periferiche dell'ente, secondo le disposizioni del regolamento dei servizi, di cui all'art. 20 »;

11) nell'art. 16, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai predetti membri ed ai revisori dei conti, quando si rechino per motivo del proprio ufficio in località diversa da quella di residenza, spetta, altresì, il trattamento di missione previsto per il dirigente generale dall'allegato 3 dell'accordo sindacale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e successive modificazioni ed integrazioni »;

12) nell'art. 17, terzo comma, la parola « quindici » è sostituita con la parola « dieci »;

13) nell'art. 20, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

« Per l'approvazione del regolamento dei servizi è richiesto anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 189

LEGGE 2 marzo 1985, n. **54.**

Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il triennio 1984-86.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire dodicimiliardicinquecentodiecimilioni quale onere posto a carico dell'Italia per il triennio 1984-86, in attuazione della decisione della commissione delle Comunità europee n. 759/84/CECA.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire quattromiliardicentosettantamilioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbone da coke destinato alla siderurgia comunitaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entro in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2047):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 17 settembre 1984.

Assegnato alla XII commissione (Industria), in sede legislativa, il 27 settembre 1984, con pareri delle commissioni III e V.

Esaminato dalla XII commissione il 30 ottobre 1984 e approvato il 13 dicembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 1094):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 23 gennaio 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 20 febbraio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 febbraio 1985.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 giugno 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976;

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981;

14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983;

1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983;

29 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1983;

13 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1984, riguardanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto ministeriale sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di modificare il decreto ministeriale 31 marzo 1965 per provvedere all'aggiornamento dello stesso;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 27 novembre 1984;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g*), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, citato nelle premesse, è modificato come segue:

1) *Titolo II*, II - A - Stabilizzanti, gelificanti ed addensanti:

alla voce:

« E 450 a i) pirofosfato disodico
ii) pirofosfato trisodico
iii) pirofosfato tetrasodico
iv) pirofosfato tetrapotassico
E 450 b i) trifosfato pentasodico
ii) trifosfato pentapotassico
E 450 c i) polifosfati di sodio
ii) polifosfati di potassio »,

è incluso il seguente caso d'impiego « Carni preparate di tacchino » alla dose massima di 0,2%;

alla voce « E 466 - Carbossimetilcellulosa » è incluso il seguente caso d'impiego « Salsicce viennesi, destinate ad essere commercializzate " senza pelle " », alla dose massima dello 0,03% (quale agente di distacco);

alla voce « Gelatine animali » le dizioni « Gelati, 1% » e « Prodotti dolciari, 1% » sono sostituite dal seguente caso d'impiego: « Gelati e prodotti dolciari, secondo buona tecnica di lavorazione ».

2) *Titolo III* - Esaltatore di sapidità: alla voce « 621 - Glutammato monosodico » è incluso il seguente caso di impiego « purea in fiocchi, gnocchi e crocchette di patate, 0,25% ».

3) *Titolo IV* - Agente di rivestimento: alla voce « 905 - Paraffina » è incluso il seguente caso d'impiego « Bottarga (ovaie di tonno ed altri pesci) secondo buona tecnica di lavorazione ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1985

Il Ministro: DEGAN

(1176)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1984, n. **1091.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola, in Roma.

N. 1091. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola (INIPA), in Roma, riconosciuto giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, n. 787.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1985
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 223

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1092.**

Autorizzazione all'Associazione radioamatori italiani, in Milano, ad accettare un legato.

N. 1092. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, l'Associazione radioamatori italiani - A.R.I., in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un locale sito in Ventimiglia, via Garibaldi n. 9/*A*, di m 17,80 x 5,50, del valore ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Imperia di L. 44.896.000, disposto dalla sig.ra Giuseppina Rossi ved. Stella con testamento olografo 23 dicembre 1979, pubblicato in data 28 febbraio 1980, n. 132477 di repertorio e n. 16764 di raccolta, a rogito dott. Giacomo Birone, notaio in Sanremo, registrato a Sanremo il 6 marzo 1980 al n. 1382.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 304

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.L., industria bottoni, con sede e stabilimento in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 20 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.L., industria bottoni, con sede legale e stabilimento in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 21 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.L., industria bottoni, con sede legale e stabilimento in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 26 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.L., industria bottoni, con sede legale e stabilimento in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 28 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.L., industria bottoni, con sede legale e stabilimento in Ferentino (Frosinone) è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D.I.A.M. - Diffusione italiana alta moda, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marlane di Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marlane di Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomo Lucernari, con sede legale e stabilimento in Anitrella (Frosinone), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.L., industria bottoni, con sede legale e stabilimento in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D.I.A.M. - Diffusione italiana alta moda, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Forze idrauliche del Liri - Cartiera B. Viscogliosi, con sede legale in Roma e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italtractor meccanica ITM S.p.a., con sede legale in Potenza e stabilimento in Ceprano (Frosinone), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio scuola S. Benedetto, con stabilimento in Subiaco (Roma), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montebianco sud S.p.a., con sede legale e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unioncavi, con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aeromeccanica Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Tralme S.p.a., con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Forze idrauliche del Liri - Cartiera B. Viscogliosi & Figlio, con sede legale in Roma e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomo Lucernari, con sede legale e stabilimento in Anitrella (Frosinone), è prolungata al 22 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.M. - Italmontaggi, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fotolaboratori riuniti S.p.a., con sede e stabilimento in Ariccia (Roma), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.T.E. - Industria tecnica Everest S.p.a., con sede e stabilimento in Pontinia (Latina), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Fergusson di Aprilia (Latina), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gruppo Sogene - Società generale immobiliare Sogene Holding; SGI Sogene lavori subholding; SGI Sogene case subholding; Sviluppo tecnica subholding; Gismag subholding e Gispref sud subholding, sede in Roma, ufficio di Napoli, unità a: Genova, Torino, Milano, Bologna e cantiere di Catania, è prolungata al 9 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pontinia pressati legno, con sede legale e stabilimento in Pontinia (Latina), è prolungata al 1° febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.L., industria bottoni, con sede legale e stabilimento in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D.I.A.M. - Diffusione italiana alta moda, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes international di Roma, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arcon S.p.a., con sede e stabilimento in Ardea (Roma), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riveda, con sede in Milano e stabilimento di Priolo (Siracusa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 maggio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. e C. Autogrues, in Siracusa, è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siracusana navalmeccanica, in Siracusa, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa di Gagliano Castelferrato (Enna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasquale Mormino & Figlio di Termini Imerese (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestioni servizi ora ICIT di Palermo, è prolungata al 27 giugno 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo), è prolungata al 17 gennaio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rolling S.p.a., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gestione maglificio industriale dell'Istituto nazionale per i ciechi di guerra, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla New Daily American S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G. Forte S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stil 2000, in Roma, è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.R.M.E. - Industria radio meccaniche elettriche S.p.a., in Roma, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Poligrafica Arnaldo Sabbadini S.a.s., con sede e stabilimento in Ariccia (Roma), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hydromac S.p.a., con sede legale in S. Mauro Torinese (Torino) e filiale di Roma, è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.V.E. - Anonima veritas editrice S.p.a. di Roma, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sorelle Ciaravola S.r.l. di Zagarolo (Roma), è prolungata al 16 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Lanificio Loreto D'Ambrosio S.r.l., con sede e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Forze idrauliche del Liri - Cartiera B. Viscogliosi & Figlio, con sede legale in Roma e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Società editrice Asca S.p.a. di Roma, è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Giuga S.n.c. di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 dicembre 1982 al 18 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio ligure S.p.a., con sede legale in Abbadia Lariana (Como) e stabilimento di Anzio (Roma), è prolungata al 30 giugno 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Center Craft S.p.a. di Roma-Fiumicino, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.O.Mer S.p.a., con sede legale e stabilimento in Lavinio Scalo, Anzio (Roma), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Foderauto Bruzia di Belvedere Marittimo (Cosenza), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valentini di Rende (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Laterizi Zagarese, in Rende (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sitec di Roma, stabilimento di Cosenza, è prolungata al 5 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Biosintesi, stabilimento di Saline Joniche - Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gambogi costruzioni, cantiere di Reggio Calabria, è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Litoplast di Pescaglia (Lucca), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Plastics Italiana, con sede in Scarperia (Firenze) e stabilimento in Scarperia Sant'Agata (Firenze) e Cesenatico (Forlì), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superpila industriale, con sede in Firenze e stabilimenti in Firenze e Scandicci, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rolly di Tavernelle Val di Pesa (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno 1984 al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rototuft, in Bagiano (Potenza), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.A.V. di Potenza, è prolungata al 4 ottobre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferbona & C., in Matera, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1984 al 1° dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapitalia, in Bernalda (Matera), è prolungata al 26 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitepo, in Potenza, è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.C.E. - Adriatica cavi elettrici, in Guiglionesi (Campobasso), è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil-Cot Toscana di Ponte Buggianese (Pistoia), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pear - Meccaniche Arrigo Pecchioli di Firenze, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dependenti dalla S.p.a. Sidercalce di Campiglia Marittima (Livorno) e Terni, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic agricoltura di Avenza (Massa Carrara), è prolungata al 1° ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paola di Empoli (Firenze), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Barcas confezioni di Livorno, è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsioux di Vecchiano (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amada, con sede legale e stabilimento in Pisa, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria etrusca di Montelupo Fiorentino (Firenze), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova CMF di Collesalvetti (Livorno), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dependenti dalla S.n.c. Omnia di Ferraris, in Condove (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilmas di Cascine Vica - Rivoli (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alluver di Verrris (Aosta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1984 al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. - Società industrielle Valdotaine, in Arnad (Aosta), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. A. Bulleri & C. di Cascina (Pisa), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Taurus Sages S.r.l., con sede in San Secondo di Pinerolo (Torino) e stabilimento in Leuman - Rivoli (Torino), è prolungata al 23 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana per l'amianto di Grugliasco (Torino), è prolungata al 28 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tinlegno, con sede e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autoselleria Rampini, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sipel sud di Longano (Isernia), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana vetro di San Salvo (Chieti), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgan di Castelnuovo Vomano (Teramo), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fusmec di Pozzilli (Isernia), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipe di Pescara, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fusac di Chieti Scalo, è prolungata al 25 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.G.C. - Industria giocattoli cinematografici di Lanciano (Chieti), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.G. 3 Confezioni di Oricola (L'Aquila), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sintar, con sede legale in Ascoli Piceno, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 settembre 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nuova Nadian di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Catalano arredamenti, con sede e stabilimento in Gioia Tauro (Reggio Calabria), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Russo pavimenti di Rose (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipedenti dalla S.p.a. Marlane di Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TGT - Tubi gommatirrena di Figline Vegliaturo (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il perioro dal 1° aprile 1983 al 1° ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgan di Castelnuovo Vomano (Teramo), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nuova Nadian di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Gruppo Sogene - Società generale immobiliare Sogene Holding; SGI Sogene lavori Subholding; SGI Sogene case Subholding; Sviluppo tecnica Subholding; Cismag Subholding e Gishef Sud Subholding, sede di Roma, ufficio di Napoli, unità di: Genova, Torino, Milano, Bologna e cantiere di Catania, è prolungata al 9 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pontinia pressati legno, con sede legale e stabilimento in Pontinia (Latina), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technospes International di Roma, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arcon S.p.a., con sede e stabilimento in Ardea (Roma), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasquale Mormino di Termini Imerese (Palermo), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestioni servizi ora Icit di Palermo, è prolungata al 26 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo), è prolungata al 18 aprile 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rolling S.p.a., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla New Daily American S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G. Forte S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni Giuga S.n.c. di Roma, è prolungata al 18 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valentini di Rende (Cosenza), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Zagarese, in Rende (Cosenza), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rototuft, in Baragiano (Potenza), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapitalia, in Bernalda (Matera), è prolungata al 26 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitepo, in Potenza, è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic agricoltura di Avenza (Massa Carrara), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Val Chisone di Pinerolo (Torino), unità produttiva di Livorno, è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgan di Castelnuovo Vomano (Teramo), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla TGT - Tubi gomma tirrena di Figline Vegliaturo (Cosenza), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arcon S.p.a., con sede e stabilimento in Ardea (Roma), è prolungata al 10 marzo 1985
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Gruppo Sogene - Società generale immobiliare Sogene Holding; SGI Sogene lavori Subholding; SGI Sogene case Subholding; Sviluppo tecnica Subholding; Gismag Subholding e Gispref sud Subholding, sede in Roma, ufficio di Napoli, unità di: Genova, Torino, Milano, Bologna e cantiere di Catania, è prolungata al 6 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pontinia pressati legno, con sede legale e stabilimento in Pontinia (Latina), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasquale Mormino & Figlio in Termini Imerese (Palermo), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestioni servizi ora Icit di Palermo, è prolungata al 26 dicembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo), è prolungata al 18 luglio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Giuga S.n.c. di Roma, è prolungata al 17 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valentini di Rende (Cosenza), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapitalia, in Bernalda (Matera), è prolungata al 9 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitepo, in Potenza, è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.G.T. - Tubi gomma tirrena di Figline Vegliaturo (Cosenza), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapitalia, in Bernalda (Matera), è prolungata al 9 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapitalia, in Bernalda (Matera), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(901-902)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di magistero:

pedagogia.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura italiana;
linguistica;
lingua e letteratura tedesca.

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto ecclesiastico.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia moderna;
filologia slava.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1222)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1985, n. 9, è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Al tenente colonnello fanteria (paracadutisti) Francesco Merlino, nato a Forlì il 26 ottobre 1938. — Ufficiale superiore paracadutista, a diporto per le vie cittadine in uniforme, accortosi che due giovani avevano derubato un'anziana donna dandosi poi alla fuga, con prontezza di decisione ne inseguiva uno e, dopo una corsa estenuante protrattasi per alcuni chilometri, riusciva a catturarlo ed a recuperare la refurtiva. Con sprezzo dell'incolumità personale e ferma determinazione, si opponeva al minaccioso atteggiamento di numerosi astanti che intendevano intimargli il rilascio del malfattore. Denotava altresì, eccezionale serenità, nella profonda consapevolezza del dovere di ufficiale e di cittadino, esponendosi a grave rischio ed a prevedibili reazioni violente dei presenti che si ostinavano a non voler chiedere l'intervento delle Forze dell'ordine, nonostante suoi specifici e ripetuti inviti. Vinta siffatta resistenza con atteggiamento dignitoso, consegnava il malvivente agli agenti di polizia, successivamente intervenuti. L'episodio veniva favorevolmente commentato dalla stampa nazionale, con diretti riflessi positivi sull'immagine e sulla considerazione sociale dell'Esercito. Ammirevole esempio di non comune coraggio, di elette virtù civiche e di consapevole spirito di solidarietà. — Roma, 6 settembre 1984.

(1242)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei nuovi statuti della Banca del Monte di Milano e della Cassa di risparmio di Vignola

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1985 è stato approvato il nuovo statuto della Banca del Monte di Milano.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1985 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Vignola.

(1220-1221)

MINISTERO DEL TESORO

N. 43

Corso dei cambi del 1° marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2085,500	2085,500	2085,25	2085,500	2085,25	2085,25	2085 —	2085,500	2085,500	2085,50
Marco germanico	621,800	621,800	620,50	621,800	621,75	621,85	621,900	621,800	621,800	621,80
Franco francese	203,700	203,700	203,68	203,700	203,75	203,80	203,900	203,700	203,700	203,70
Fiorino olandese	549,170	549,170	550,40	549,170	549 —	549,05	549 —	549,170	549,170	549,15
Franco belga	31 —	31 —	31 —	31 —	30,90	30,98	30,960	31 —	31 —	31 —
Lira sterlina	2235,700	2235,700	2230 —	2235,700	2240,30	2240,35	2245 —	2235,700	2235,700	2235,70
Lira irlandese	1942,500	1942,500	1938 —	1942,500	1936,75	1936,75	1931 —	1942,500	1942,500	—
Corona danese	174,430	174,430	173,85	174,430	174,25	174,29	174,150	174,430	174,430	174,40
Dracma	15,030	15,030	15 —	15,030	15,030	—	14,923	15,030	15,030	—
E.C.U.	1380,900	1380,900	1377,50	1380,900	1380,50	1380,45	1380 —	1380,900	1380,900	1380,90
Dollaro canadese	1508,500	1508,500	1502 —	1508,500	1508,50	1509,20	1509,900	1508,500	1508,500	1508,50
Yen giapponese	8,003	8,003	7,99	8,003	8 —	8 —	8,010	8,003	8,003	8 —
Franco svizzero	727 —	727 —	727,50	727 —	727 —	727,25	727,500	727 —	727 —	727 —
Scellino austriaco	88,720	88,720	88,68	88,720	88,70	88,79	88,670	88,720	88,720	88,72
Corona norvegese	216,950	216,950	216,50	216,950	216,875	216,87	216,800	216,950	216,950	216,95
Corona svedese	220,310	220,310	219,25	220,310	220,20	220,20	220,100	220,310	220,310	220,30
FIM	300,300	300,300	299,50	300,300	300 —	300,15	300 —	300,300	300,300	—
Escudo portoghese	11,400	11,400	11,43	11,400	11,30	11,35	11,300	11,400	11,400	11,40
Peseta spagnola	11,294	11,294	11,29	11,294	11,28	11,28	11,278	11,294	11,294	11,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2085,250
Marco germanico	621,850
Franco francese	203,800
Fiorino olandese	549,085
Franco belga	30,980
Lira sterlina	2240,350
Lira irlandese	1936,750
Corona danese	174,290
Dracma	14,976
E.C.U.	1380,450
Dollaro canadese	1509,200
Yen giapponese	8,006
Franco svizzero	727,250
Scellino austriaco	88,695
Corona norvegese	216,875
Corona svedese	220,205
FIM	300,150
Escudo portoghese	11,350
Peseta spagnola	11,286

Media dei titoli del 1° marzo 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,400
» 6 % » » 1971-86 .	92,500
» 6 % » » 1972-87 .	91,950
» 9 % » » 1975-90 .	91,100
» 9 % » » 1976-91 .	90,100
» 10 % » » 1977-92 .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	102 —
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,400
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,925
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 6-1983/85 . .	100,150
» » » » 1- 1-1982/86 . .	102,350
» » » » 1- 3-1982/86 . .	104,350
» » » » 1- 5-1982/86 . .	102,775
» » » » 1- 6-1982/86 . .	102,700
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,700
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,875
» » » » 1- 9-1982/86 . .	102,700
» » » » 1-10-1982/86 .	102,300
» » » » 1-11-1982/86 . .	102,575
» » » » 1-12-1982/86 . .	103 —
» » » » 1- 7-1983/86 . .	101,250
» » » » 1- 8-1983/86 . .	101,250
» » » » 1- 9-1983/86 . .	102,200
» » » » 1-10-1983/86 . .	101,150
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,925
» » » » 1- 2-1983/87 . .	103,250
» » » » 1- 3-1983/87 . .	103,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87 . .	102,850
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102,750
» » » » 1- 6-1983/87 . .	103,300
» » » » 1-11-1983/87 . .	102,250
» » » » 1-12-1983/87 . .	102,050
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,350
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,200
» » » » 1- 9-1983/88 . .	103,300
» » » » 1-10-1983/88 . .	103,100
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,700
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,750
» » » » 1- 2-1984/88 . .	102,600
» » » » 1- 3-1984/88 . .	102,750
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101,500
» » » » 1- 5-1984/88 . .	101,300
» » » » 1- 6-1984/88 . .	101,500
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,050
» » » » 1- 1-1984/91 .	103,875
» » » » 1- 2-1984/91 . .	103,925
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,600
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,870
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,600
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,650
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,850
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,675
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,075
» » » 17 % 1- 7-1985	101,525
» » » 17 % 1-10-1985	101,575
» » » 16 % 1- 1-1986	101,700
» » » 14 % 1- 4-1986	100,825
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,950
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,500
» » » » 1983/90 11,50 %	106,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi, per titoli e per esami, a diciannove posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare gli articoli 58, 59, 60, 61 e 62;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'art. 3, concernente, fra l'altro, la soppressione del ruolo dei professori aggregati universitari, di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Vista la determinazione n. 559/81 del 3 giugno 1981, con la quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere che i candidati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318/1967, sopracitato, sono ammessi ai concorsi per direttore di sezione straordinario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con sei anni di anzianità alla data di scadenza finale del bando che indice il concorso;

Vista la determinazione n. 1305/81 del 27 gennaio 1982, con il quale lo stesso consesso ha espresso il parere che l'abolizione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi annuali operata dall'art. 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, debba applicarsi anche al personale del ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visti i decreti ministeriali 2 e 3 maggio 1980, registrati alla Corte dei conti entrambi il giorno 8 agosto 1980 con registro n. 12 e fogli, rispettivamente, numeri 291 e 290, con i quali sono stati banditi complessivamente cinquantatre concorsi, per titoli e per esami, per cinquantaquattro posti di direttore di sezioni operative, centrali e periferiche, degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Considerato che allo stato diciannove posti risultano disponibili per rinunce, decadenze dei vincitori e per deserzione, relativamente ai sopracitati concorsi già autorizzati, con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, 23 agosto 1978 e 25 luglio 1979, a termini dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in merito ai quali è stato concesso il parere n. 599/600 dell'11 marzo 1980 da parte della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi

Sono banditi i concorsi, per titoli e per esami, per diciannove posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di sperimentazione agraria, indicati nell'unità tabella.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, possono essere ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di direttore straordinario di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

b) gli sperimentatori del ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con almeno sei anni di anzianità;

c) gli assistenti universitari ordinari nelle materie afferenti l'attività dell'istituto con almeno sei anni di anzianità;

d) i ricercatori presso istituti scientifici statali, ivi compresi gli istituti universitari, nelle materie afferenti l'attività dell'istituto i quali rivestano la qualifica annessa all'ex parametro 387 e, in ogni caso, con una anzianità di ricercatore non inferiore a sei anni.

Inoltre gli aspiranti debbono:

1) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non aver superato il cinquantesimo anno di età per coloro che non rivestono la qualifica di dipendente statale;

3) avere l'idoneità fisica;

4) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

5) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi indetti con il presente decreto, redatte su carta legale da L. 3.000 possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti i concorsi;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equipollente;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

8) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (vedi precedente art. 2, comma primo, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comando del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Documenti

Il candidato deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (art. 2, primo comma, del presente decreto). In particolare:

a) la qualità di ternato in concorso a posto di direttore straordinario di istituto di ricerca e di sperimentazione agraria deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (divisione IV della Direzione generale del personale);

b) la qualità di sperimentatore con almeno sei anni di anzianità deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (cit. divisione IV della Direzione generale del personale);

c) la qualità di assistente universitario ordinario deve essere documentata con certificato rilasciato dal rettore o direttore dell'Università o istituto. Dal certificato deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio e l'anzianità di almeno sei anni;

d) la qualità di ricercatore presso istituti scientifici statali deve essere documentata con certificato rilasciato dalla competente autorità preposta all'istituto o istituzione scientifica. Dal certificato deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio, il settore della ricerca, la qualifica rivestita e l'anzianità di almeno anni sei.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) il candidato deve chiedere al competente ufficio ministeriale (divisione IV della Direzione generale del personale) entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, di compilare il certificato necessario, indicando con precisione il concorso al quale si riferisce.

Alla richiesta da compilare su carta da bollo da L. 3.000 deve essere unita una marca da bollo da L. 3.000 per ciascun certificato. Copia della richiesta deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Il candidato deve, altresì, allegare alla domanda:

2) un *curriculum* sottoscritto della propria attività scientifica e tecnica in carta semplice ed in sei copie;

3) un elenco sottoscritto di tutti i documenti e titoli, presentati in allegato alla domanda in carta semplice ed in sei copie;

4) un elenco sottoscritto in sei copie ed in carta semplice delle pubblicazioni scientifiche che si presentano;

5) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile al fine del concorso.

I candidati appartenenti ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che intendano far valutare i servizi prestati devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso affinché il direttore generale del personale del Ministero, possa far pervenire alla commissione giudicatrice lo stato matricolare.

I candidati esterni, dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, che intendano far valutare i servizi prestati dovranno espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso e far pervenire a cura dell'amministrazione di appartenenza copia dello stato matricolare indicata per i candidati interni alla Direzione generale del personale - Divisione IV del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne curerà l'invio alla commissione giudicatrice. Copia della richiesta di tale documentazione all'amministrazione di appartenenza dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Le copie anche fotografiche, dei documenti, che si intendono far valere come titoli di merito, devono essere fornite in bollo e regolarmente autenticate da notaio, cancelliere, segretario comunale o altra autorità prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si terrà conto delle copie non autenticate.

I certificati rilasciati da autorità straniera debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi dovrà allegare ad ogni domanda i documenti e titoli che ritenga utili ai fini del relativo concorso, ad ogni domanda debbono essere comunque allegati i documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 4) e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni scientifiche che siano stati presentati, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli o documenti e pubblicazioni scientifiche che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, separatamente dalla domanda, una serie delle pubblicazioni insieme con un elenco sottoscritto delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferisce ed il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco sottoscritto, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 2), 3) e 4), del presente decreto.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera di invito da parte del Ministero.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a titoli o documenti presentati a questa e ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche, i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. In nessun caso sono accettate le bozze di stampa o studi o monografie presentati in dattilografia, anziché stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, potranno restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmessa da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero della serie di pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni, come in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere ed individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici - Titoli - Prove d'esame

I concorsi sono per titoli e per esami e saranno espletati secondo le modalità previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e saranno giudicati dalle commissioni giudicatrici costituite ai sensi dell'articolo 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1318/1967.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e di dieci punti per ciascuna prova di esame. I titoli valutabili sono i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte, gli elaborati di servizio e le pubblicazioni scientifiche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

I titoli devono essere di carattere scientifico.

Le prove di esame consistono in un colloquio sull'attività e in una prova pratica, secondo il programma di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma, nella sede stabilita dal Ministero.

La commissione giudicatrice potrà tuttavia proporre che la prova pratica si svolga altrove in relazione alle esigenze del programma di esame e, ove lo ritenga opportuno, chiedere che la prova medesima sia espletata, in tutto o in parte, anche a mezzo di uno scritto.

L'esame-colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la valutazione di otto punti in ciascuna di esse.

La valutazione complessiva è determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, i punti riportati nell'esame-colloquio e quelli ottenuti nella prova pratica.

La commissione giudicatrice, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per il posto messo a concorso. Quando il concorso è indetto per più posti la commissione propone tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito. La scelta della sede spetta ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

Gli atti delle commissioni giudicatrici sono soggetti alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della sezione III del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sulla regolarità di essi.

Le relazioni delle commissioni verranno pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrera il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

Documenti di rito

I candidati che risultano vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione IV, i seguenti documenti formati con l'osservanza della legge sul bollo:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire comunque sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 5) dovranno attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana o dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo dell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve invece presentare una copia integrale dello stato matricolare, insieme con l'atto o certificato di nascita e il certificato medico.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 8.

Nomina

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i prescritti requisiti sarà nominato direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria con il trattamento economico corrispondente alla classe iniziale di stipendio previsto per i professori universitari appartenenti alla prima fascia con regime a tempo pieno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1985
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 92

TABELLA

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO
(Per tutti i concorsi)

Esposizione dell'attività svolta dal candidato, con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate. Discussione sulle metodologie impiegate e sui risultati conseguiti. Finalità e compiti della sezione a concorso.

PROVA PRATICA
(Per tutti i concorsi)

Quadro delle fondamentali conoscenze scientifiche e tecniche riguardanti il settore di attività della sezione. Relative metodologie e attrezzature sperimentali. Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo,

e, in particolare per:

Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola, con sede in Roma:

1) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - meccanizzazione ed attrezzature dell'azienda agraria e dell'azienda forestale: un posto.

Dimostrazione della conoscenza dei problemi relativi alla meccanizzazione integrale delle aziende agricole, forestali e zootecniche. Impostazione e discussione di un piano di prova, precisando rilievi e strumenti, per la valutazione tecnico-applicativa di una motrice e di una operatrice o di una catena operativa tipica nell'ambito del cantiere di lavoro.

2) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - documentazione, studi generali, progettazioni: un posto.

Conoscenza dei problemi riguardanti la meccanizzazione integrale delle aziende agricole, forestali e zootecniche: progettazioni relative. Impostazione e discussione di un piano di prova, precisando rilievi e strumenti per la valutazione tecnico-applicativa di macchine agricole.

3) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - macchine motrici: un posto.

Dimostrazione della conoscenza dei problemi relativi alla meccanizzazione integrale delle aziende agricole, forestali e zootecniche. Impostazione e discussione di un piano di prova, precisando rilievi e strumenti, per la valutazione tecnico-applicativa di macchine motrici.

Istituto sperimentale per la zootecnia, con sede in Roma:

4) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Rovigo - allevamenti avicoli: un posto.

Alimentazione e allevamento delle principali specie avicole. Metodi di miglioramento genetico impiegati in avicoltura. Valutazione delle caratteristiche qualitative dei prodotti avicoli.

5) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Potenza - allevamenti bovini, ovini e caprini di razze locali e degli incroci nell'ambiente collinare e montano: allevamento del tacchino: un posto.

Allevamento bovino, ovino e caprino nell'ambiente collinare e montano meridionale: relative tecniche di allevamento e di alimentazione. Caratteristiche produttive e riproduttive delle razze di tacchino adatte all'allevamento brado e semibrado.

Istituto sperimentale per le colture industriali, con sede in Bologna:

6) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - miglioramento genetico: un posto.

Pianificazione di una prova sperimentale e schemi di attuazione (randomizzati, a blocchi randomizzati, a quadrato latino, a graticcio semplice, triplice, ecc.): esperimenti fattoriali. Valutazione dei risultati. Principali malattie particolarmente delle bietole e caratteri di resistenza.

7) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Rovigo - barbabietola da zucchero ed altre colture: un posto.

Pianificazione della sperimentazione genetica ed agronomica. Metodi colturali delle specie industriali con particolare riguardo alla barbabietola da zucchero: sistemazione del terreno, concimazione, irrigazione. Riconoscimento dei diversi tipi di barbabietola da zucchero e da foraggio.

8) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Osimo - colture oleaginose ed altre: un posto.

Metodi colturali di specie industriali, con particolare riguardo alle piante oleaginose: sistemazione del terreno, concimazione, irrigazione. Utilizzazione delle produzioni.

9) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Battipaglia - pomodoro ed altre: un posto.

Conoscenza delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie alla sezione. Miglioramento genetico, tecniche colturali e aspetti fitopatologici con riferimento al pomodoro ed alle altre principali specie orticole industriali.

Istituto sperimentale per l'olivicoltura, con sede in Cosenza:

10) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - biologia e difesa: un posto.

Conoscenza e programmazione di impianti sperimentali e formulazione di programmi di ricerca. Problemi della difesa della produzione olivicola. Biologia generale e fisiologica dell'olivo. Applicazione delle stesse alla tecnica colturale.

11) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - elaiografia e miglioramento genetico: un posto.

Conoscenza e programmazione di impianti sperimentali e formulazione di programmi di ricerca. Genetica olivicola. Selezione e clonale. Valutazione di caratteri distintivi che possono consentire una esatta classificazione.

12) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - propagazione e tecnica colturale: un posto.

Formulazione e discussione di programmi di sperimentazione nel settore della propagazione e della tecnica colturale dell'olivo. Metodi di propagazione e conoscenza delle attrezzature relative. Esame critico delle tecniche colturali con riferimento ai diversi ambienti.

13) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Palermo - sperimentazione applicativa con particolare riguardo alle olive da mensa: un posto.

Conoscenza e programmazione di impianti sperimentali con particolare riferimento ai problemi dell'olivicoltura siciliana. Tecniche di miglioramento genetico. Problemi agronomici connessi alla concia delle olive. Esame critico delle tecniche colturali applicative.

Istituto sperimentale per la selvicoltura, con sede in Arezzo:

14) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Firenze - selvicoltura alpina: un posto.

Ecologia forestale, selvicoltura generale e speciale, tecniche di rimboschimento, con particolare riguardo ai problemi forestali della zona alpina.

15) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Cosenza - selvicoltura mediterranea: un posto.

Ecologia forestale, selvicoltura generale e speciale, tecniche di rimboschimento, con particolare riguardo ai problemi forestali della zona mediterranea.

Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura, con sede in Trento:

16) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - assestamento ed utilizzazione forestale: un posto.

Metodologia dell'assestamento nel quadro della pianificazione territoriale. Esame critico di un piano di assestamento. Tavole alsometriche e loro impiego di assestamento. Criteri e norme delle utilizzazioni di soprassuoli forestali.

17) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - biometria forestale e dendrometria: un posto.

Metodi dendrometrici per la cubatura dei boschi. Determinazione degli incrementi di un popolamento forestale. Tecniche fotogrammetriche e relascopiche e del campionamento per la determinazione del volume di un popolamento forestale. Risoluzione di un problema auxometrico.

Istituto sperimentale per l'enologia, con sede in Asti:

18) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - microbiologia enologica: un posto.

Microflora delle uve e dei mosti: sua evoluzione nel corso della vinificazione. Selezione dei lieviti. Fenomeni microbiologici nella conservazione dei vini: agenti e fattori che ne condizionano lo sviluppo e l'attività. Tassonomia dei lieviti e dei batteri di interesse enologico. Analisi microbiologica.

19) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Velletri - enologia applicata: un posto.

Costituenti dei mosti e dei vini, tecnica della vinificazione con particolare riguardo alla vinificazione in bianco, prevenzione dei fenomeni di ossidazione dei vini, stabilizzazione fisico-chimica e biologia dei vini, impianti e macchinari enologici.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(1075)

REGIONE LOMBARDIA

Revoca di concorsi vari a posti diversi presso l'unità sanitaria locale n. 34 e conferma dei restanti concorsi

Sono revocati i concorsi pubblici di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1985 limitatamente ai posti che si elencano di seguito:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale: *medici - area funzionale di medicina*:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina immunoematologia/servizio trasfusionale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina emodialisi;

un posto di assistente medico - disciplina emodialisi;

un posto di assistente medico - disciplina psichiatria;

un posto di assistente medico - disciplina medicina generale;

un posto di assistente medico - disciplina laboratorio analisi.

Profilo professionale: *medici - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica*:

un posto di assistente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Profilo professionale: *personale infermieristico*:

un posto di operatore professionale coordinatore (infermiere professionale coordinatore);

otto posti di operatore professionale collaboratore (di cui due posti di ostetrica e sei posti di infermiere professionale).

Profilo professionale: *personale tecnico sanitario*:

due posti di tecnico sanitario di radiologia medica;

un posto di tecnico sanitario di laboratorio medico.

Profilo professionale: *personale con funzioni di riabilitazione*:

un posto di terapista della riabilitazione;

un posto di logopedista.

Profilo professionale: *personale di vigilanza ed ispezione*:

due posti di operatore professionale collaboratore.

RUOLO AMMINISTRATIVO

Profilo professionale: *personale amministrativo laureato - direttori amministrativi*:

un posto di vice direttore amministrativo.

Profilo professionale: *assistente amministrativo*:

un posto di assistente amministrativo.

Restano pertanto confermati i pubblici concorsi, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1985, per i rimanenti posti, che comunque si riportano per completezza di esposizione:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale: *medici - area funzionale di medicina*:

un posto di primario ospedaliero - disciplina immunoematologia/servizio trasfusionale;

un posto di primario ospedaliero - disciplina pediatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina psichiatria;

due posti di assistente medico - disciplina emodialisi;

un posto di assistente medico - disciplina medicina generale per tossicodipendenze;

tre posti di assistente medico - disciplina medicina generale finalizzati al potenziamento del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente medico - disciplina neurologia;

un posto di assistente medico - disciplina cardiologia;

un posto di assistente medico - disciplina radiologia;

un posto di assistente medico - disciplina pediatria.

Profilo professionale: *medici - area funzionale di chirurgia*:

tre posti di assistente medico - disciplina anestesia/rianimazione;

quattro posti di assistente medico - disciplina chirurgia generale di cui tre posti finalizzati al potenziamento del servizio di pronto soccorso.

Profilo professionale: *medici - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica*:

un posto di assistente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Profilo professionale: *personale infermieristico*:

un posto di operatore professionale coordinatore (infermiere professionale coordinatore);

trenta posti di operatore professionale collaboratore (di cui due posti di ostetrica - ventisette posti di infermiere professionale - un posto di assistente sanitario «servizio psichiatrico»).

Profilo professionale: *personale con funzioni di riabilitazione*:

tre posti di terapista della riabilitazione;

due posti di logopedista.

Profilo professionale: *personale di vigilanza ed ispezione*:

un posto di operatore professionale collaboratore.

RUOLO TECNICO

Profilo professionale: *analista*:

un posto di analista collaboratore.

Profilo professionale: *assistenti sociali*:

un posto di assistente sociale collaboratore (nucleo operativo tossicodipendenze).

RUOLO AMMINISTRATIVO

Profilo professionale: *personale amministrativo laureato - direttori amministrativi*:

due posti di vice direttore amministrativo.

Profilo professionale: *assistente amministrativo*:

tre posti di assistente amministrativo.

Si conferma che il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 30 marzo 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dipendente e convenzionato dell'U.S.L. n. 34 in Chiari (Brescia).

(1258)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è *in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10,* Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento *ai soli fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza* supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100850570) **L. 500**